



Banca Popolare di Sondrio

Società cooperativa per azioni - fondata nel 1871
Sede sociale e direzione generale: I - 23100 Sondrio So - Piazza Garibaldi 16
Iscritta al Registro delle Imprese di Sondrio al n. 00053810149
Iscritta all'Albo delle Banche al n. 842
Capogruppo del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio
iscritto all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5696.0 - Iscritta all'Albo delle Società Cooperative al n. A160536
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
Codice fiscale e Partita IVA: 00053810149
Al 31/12/2014: Capitale Sociale € 1.360.157.331 - Riserve € 763.709.480

Comunicazione all'Assemblea delle politiche sui controlli interni formalizzate nel documento «Regolamento generale in materia di rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati»

Signori Soci,

in attuazione di quanto previsto dal 9° aggiornamento alla Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 «Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche», pubblicato dalla Banca d'Italia in data 12 dicembre 2011, con il quale è stato riformulato il Titolo V – Capitolo 5, dedicato alle «Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati», il Consiglio di amministrazione, nella riunione del 15 maggio 2012, ha provveduto all'approvazione del documento attinente alle politiche dei controlli interni per la mitigazione dei rischi in parola, riferibili all'intero Gruppo bancario.

Il documento, denominato «Regolamento del processo di gestione del rischio di conflitto di interessi nei confronti di soggetti collegati», stabilisce le linee guida per la definizione del modello di gestione dell'operatività con parti correlate e soggetti a essi connessi, collettivamente definiti «soggetti collegati»; il dispositivo è rivisto con cadenza almeno triennale

collegati»; il dispositivo è rivisto con cadenza almeno triennale e tenuto a disposizione per eventuali richieste da parte dell'Autorità.

Ai sensi delle cennate Disposizioni della Banca d'Italia, le politiche interne mirano a presidiare il rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali del Gruppo possa comprometterne l'imparzialità e l'oggettività delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transizioni nei loro confronti, con possibili distorsioni nell'allocazione delle risorse e conseguenti danni per depositanti e soci.

Nello specifico, il Regolamento istituisce e disciplina processi di controllo finalizzati a garantire la corretta misurazione, il monitoraggio e la gestione dei rischi assunti verso «soggetti collegati», nonché a verificare il corretto disegno e l'effettiva applicazione delle politiche interne, precisando le responsabilità in capo alle funzioni di gestione dei rischi, di conformità, di revisione interna e al Comitato operazioni con parti correlate.

Nella riunione del 28 agosto 2014, il Consiglio di amministrazione ha approvato una revisione del citato Regolamento, che è stato ridenominato "Regolamento generale in materia di rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati".

Il nuovo documento, che costituisce una revisione della previgente politica la quale, ancorché ancora valida negli aspetti sostanziali, necessitava di interventi di riallineamento alle rinnovate impostazioni richieste dalla Circolare n. 263 - XV aggiornamento del 2 luglio 2013, ridefinisce il valore di riferimento per la massima esposizione al rischio calcolata, in base alle regole stabilite dalla normativa, sul complesso dei rapporti intrattenuti con parti correlate e soggetti connessi, in cui si concretizza la propensione al rischio del gruppo.



Livello I – Regolamentazione generale

Regolamento generale dei rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati

Versione **Agosto 2014**

Approvato da: Consiglio di amministrazione
Data: 28 agosto 2014

Aggiornamenti al documento

Data	Versione	Descrizione
05/2012	1	Prima stesura
08/2014	2	Primo aggiornamento

INDICE

1. INTRODUZIONE	5
1.1. OBIETTIVI	5
1.2. PERIMETRO DI APPLICAZIONE	6
1.3. DESCRIZIONE DEI CONTENUTI	6
1.4. MODALITÀ DI DISTRIBUZIONE	6
1.5. MODALITÀ DI APPROVAZIONE E REVISIONE	7
1.6. DEFINIZIONI.....	7
2. MODELLO PER LA GESTIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'OPERATIVITA' CON SOGGETTI COLLEGATI.....	11
2.1. DEFINIZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'OPERATIVITÀ CON SOGGETTI COLLEGATI.....	11
2.2. LINEE GUIDA PER LA GESTIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'OPERATIVITÀ CON SOGGETTI COLLEGATI....	11
2.3. SETTORI E ATTIVITÀ RILEVANTI	12
2.4. CASISTICHE DI ESCLUSIONE E DI ESENZIONE.....	13
2.5. MODELLO ORGANIZZATIVO.....	13
3. DEFINIZIONE DELLA PROPENSIONE AL RISCHIO RELATIVA ALL'OPERATIVITA' CON SOGGETTI COLLEGATI E DELLE SOGLIE INTERNE DI ATTENZIONE	15
4. IL PROCESSO E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITA' CON SOGGETTI COLLEGATI	17
4.1. IL PROCESSO DI GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITÀ CON SOGGETTI COLLEGATI.....	17
4.1.1. <i>Misurazione e valutazione del rischio</i>	17
4.1.2. <i>Monitoraggio e controllo del rischio</i>	17
4.1.3. <i>Informativa</i>	18
4.2. STRUTTURA ORGANIZZATIVA: COMPITI E RESPONSABILITÀ	19
4.2.1. <i>Consiglio di amministrazione</i>	19
4.2.2. <i>Comitato Operazioni Parti Correlate</i>	19
4.2.3. <i>Consigliere delegato</i>	20
4.2.4. <i>Collegio sindacale</i>	20
4.2.5. <i>Ulteriori Unità organizzative coinvolte</i>	21
4.2.5.1. <i>Funzione di Conformità</i>	21
4.2.5.2. <i>Ufficio Controllo rischi</i>	21
4.2.5.3. <i>Servizio Revisione Interna</i>	21
4.2.5.4. <i>Unità operative</i>	22

4.3. GRUPPO BANCARIO	22
4.3.1. <i>I compiti della Capogruppo</i>	22
4.3.2. <i>I compiti presso le Società controllate</i>	23
5. DESCRIZIONE DEI PRESIDI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI	24
5.1. IDENTIFICAZIONE E GESTIONE DEL PERIMETRO DEI SOGGETTI COLLEGATI	24
5.1.1. <i>Censimento dei rapporti di gruppo</i>	25
5.1.2. <i>Raccolta dei dati dagli esponenti aziendali</i>	25
5.1.3. <i>Censimento dei soggetti collegati (esponenti, familiari, affini, personale più rilevante, società partecipate)</i>	25
5.1.4. <i>Censimento delle relazioni dei soggetti collegati (familiari, incarichi societari e legami partecipativi)</i>	26
5.1.5. <i>Verifica delle informazioni sui soggetti collegati con fonti esterne</i>	26
5.1.6. <i>Produzione dei questionari e aggiornamento delle informazioni fornite dagli esponenti aziendali</i>	27
5.1.7. <i>Messa a disposizione del perimetro dei soggetti collegati</i>	28
5.2. ITER DELIBERATIVO SUPPLEMENTARE	28
5.3. MONITORAGGIO DEI LIMITI ALLE ATTIVITÀ DI RISCHIO	29
5.4. PROCEDURE DI RIENTRO	30

1. INTRODUZIONE

Il presente “Regolamento generale in materia di rischi derivanti dall’operatività con soggetti collegati” risponde all’esigenza del Gruppo Banca Popolare di Sondrio (di seguito “Gruppo”) di formalizzare i principi generali, le linee applicative essenziali e l’assetto dei presidi che caratterizza il processo di gestione del rischio che la vicinanza di taluni soggetti ai centri decisionali possa compromettere l’oggettività e l’imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e ad altre transazioni nei confronti dei medesimi, nonché le regole organizzative e di controllo interno idonee a prevenire e gestire correttamente detti rischi, in ottemperanza ai dettami della vigente normativa di vigilanza (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche - Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006 e successivi aggiornamenti).

1.1. Obiettivi

Il presente documento costituisce la disciplina interna di riferimento degli assetti organizzativi e di controllo posti a prevenzione e gestione dei rischi di conflitti di interesse che potrebbero insorgere a fronte dell’operatività svolta dal Gruppo con soggetti capaci di condizionarne la gestione (“soggetti collegati”).

In considerazione dei requisiti regolamentari e delle esigenze interne di governo, definisce le linee guida del Gruppo per la gestione del rischio inerente ai conflitti di interesse derivanti da operatività nei confronti di soggetti collegati e descrive le fasi del processo di gestione di tale rischio, nonché i ruoli e le responsabilità di pertinenza degli Organi e delle Unità organizzative coinvolti nel processo medesimo.

Il modello di gestione dell’operatività con soggetti collegati, coerente con le linee guida espresse nel presente Regolamento, mira in generale a:

- fissare precisi limiti quantitativi alle esposizioni nei confronti di soggetti collegati e assicurarne il costante rispetto;
- definire regole e procedure deliberative volte ad assicurare la correttezza sostanziale e procedurale dell’operatività;
- dettare le linee guida ai fini del monitoraggio dei rischi di conflitto di interesse.

Pertanto, in considerazione dei requisiti regolamentari e delle esigenze interne di governo, il documento definisce le linee guida del Gruppo per la gestione dei rischi derivanti dall’operatività con soggetti collegati e illustra le fasi in cui si articola il processo di gestione di tali rischi, nonché i ruoli e le responsabilità di pertinenza degli Organi e delle Unità organizzative coinvolti nel processo medesimo e i presidi posti in essere per il monitoraggio dell’operatività della specie.

1.2. Perimetro di applicazione

La responsabilità della realizzazione dell'impianto regolamentare per il governo e la gestione dei rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati è di competenza della Capogruppo; i principi ivi espressi si applicano sia a livello di singola Società appartenente al Gruppo, sia a livello consolidato.

La Capogruppo fornisce gli indirizzi necessari ad assicurare la coerenza delle scelte compiute dalle singole Società del Gruppo e supervisiona il processo di gestione e controllo dei rischi di conflitto di interesse, verificando il rispetto della normativa esterna di riferimento e l'attuazione delle disposizioni in oggetto.

Le Società controllate recepiscono, mediante atto deliberativo del proprio Organo competente, le linee generali del processo di gestione delle operazioni con soggetti collegati e del correlato rischio formalizzate nel presente Regolamento. Provvedono affinché le stesse trovino sostanziale attuazione nell'ambito delle rispettive realtà aziendali, in misura proporzionale alle caratteristiche dimensionali, alla natura e alla tipologia di attività svolta, alla complessità e specificità operativa di ciascuna, nonché, qualora insediate all'estero, compatibilmente con i vincoli imposti dalla giurisdizione di appartenenza.

1.3. Descrizione dei contenuti

Il Regolamento descrive le linee guida, le attività e i presidi organizzativi e di controllo interno che caratterizzano il processo di gestione dei rischi derivanti dall'operatività nei confronti di soggetti collegati e le annesse responsabilità in capo agli Organi aziendali, alle funzioni di controllo e alle altre Unità organizzative coinvolte presso la Capogruppo e le Controllate. In particolare, tratta:

- la definizione dei rischi connessi all'operatività con soggetti collegati e i principi generali che ne informano la gestione (cap. 2);
- la dichiarazione della propensione al rischio e la definizione delle soglie di sorveglianza per il monitoraggio e il controllo dell'esposizione (cap. 3);
- il processo e l'assetto organizzativo a presidio dei rischi della specie, anche in riferimento ai compiti di pertinenza della Capogruppo e delle Controllate (cap. 4);
- la descrizione dei presidi organizzativi, delle procedure e di controlli in materia di operazioni con soggetti collegati (cap. 5).

1.4. Modalità di distribuzione

Il presente documento è comunicato all'Assemblea dei Soci della Capogruppo, tenuto a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia e trasmesso agli Organi, alle funzioni di controllo e alle strutture operative interessate presso le varie componenti

del Gruppo.

Al Consigliere delegato della Capogruppo è attribuito il compito di diffonderlo alle Società del Gruppo, affinché le stesse provvedano al recepimento per gli aspetti di competenza, nonché di darne idonea informativa interna.

1.5. Modalità di approvazione e revisione

L'approvazione del presente Regolamento è di competenza del Consiglio di amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio sindacale.

Il documento viene sottoposto a revisione a seguito di cambiamenti rilevanti nella normativa di riferimento, negli assetti organizzativi e di governo del Gruppo e nell'operatività svolta dalle singole Società di appartenenza. Ogni modificazione e/o integrazione rilevante al documento è approvata dal Consiglio di amministrazione della Capogruppo, sentito il Collegio sindacale.

Compete al Consigliere delegato della Capogruppo, avvalendosi delle funzioni competenti, mantenere aggiornato il presente Regolamento.

1.6. Definizioni

- a) *"Parte correlata"*: uno dei soggetti specificatamente individuati, in virtù delle relazioni intrattenute con una banca o con un intermediario vigilato appartenenti a un gruppo bancario, tra i seguenti: i) l'esponente aziendale; ii) il partecipante; iii) il soggetto, diverso dal partecipante, in grado di nominare, da solo, uno o più componenti dell'organo con funzione di gestione o dell'organo con funzione di supervisione strategica, anche sulla base di patti in qualsiasi forma stipulati o di clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto l'esercizio di tali diritti o poteri; iv) una società o un'impresa anche costituita in forma non societaria su cui la banca o una società del gruppo bancario è in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole.
- b) *"Parte correlata non finanziaria"*: una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive. La nozione include anche il partecipante e una delle parti correlate, come indicata ai punti iii) e iv) della relativa definizione, che sia società di partecipazioni qualificabile come impresa non finanziaria ai sensi della richiamata disciplina delle partecipazioni detenibili.
- c) *"Soggetti connessi"*: i) le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate da una parte correlata; ii) i soggetti che controllano una parte correlata tra

quelle indicate ai punti ii) e iii) della relativa definizione, ovvero i soggetti sottoposti, direttamente o indirettamente, a comune controllo con la medesima; iii) gli stretti familiari di una parte correlata e le società o le imprese controllate da questi ultimi.

d) “*Soggetti collegati*”: l'insieme costituito da una parte correlata e da tutti i soggetti a essa connessi. Per l'applicazione a livello individuale, le singole banche appartenenti a un gruppo bancario fanno riferimento al medesimo perimetro di soggetti collegati determinato dalla capogruppo per l'intero gruppo bancario.

e) “*Controllo*”, esercitabile anche congiuntamente con altri soggetti:

1. la disponibilità della maggioranza dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente;
2. la disponibilità di voti sufficienti a esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria o altro organo equivalente;
3. il controllo da contratti o da clausole statutarie aventi per oggetto o per effetto il potere di esercitare l'attività di direzione e coordinamento dell'impresa.

Nelle situazioni di controllo congiunto, inteso come la condivisione, contrattualmente stabilita, del controllo su un'attività economica, si considerano controllanti:

- a) i soggetti che hanno la possibilità di esercitare un'influenza determinante sulle decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa¹;
- b) gli altri soggetti in grado di condizionare la gestione dell'impresa in base alle partecipazioni detenute, a patti in qualsiasi forma stipulati, a clausole statutarie, aventi per oggetto o per effetto la possibilità di esercitare il controllo.

Il controllo rileva anche quando sia esercitato indirettamente, per il tramite di società controllate, società fiduciarie, organismi o persone interposti. Non si considerano indirettamente controllate le società e imprese controllate da entità a loro volta sottoposte a controllo congiunto.

f) “*Influenza notevole*”: il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e operative di un'impresa, pur senza averne il controllo. L'influenza notevole si presume in caso di possesso di una partecipazione, diretta o indiretta, pari o superiore al 20 per cento del capitale sociale o dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria o in altro organo equivalente della partecipata, ovvero al 10 per cento nel caso di società con azioni quotate in mercati regolamentati; anche in presenza di una interessenza minore, l'influenza notevole può essere determinata dal ricorrere di una o più delle seguenti circostanze:

1. la rappresentanza nell'organo con funzione di gestione o nell'organo con funzione di supervisione strategica dell'impresa partecipata; non costituisce di

¹ Tale situazione ricorre, ad esempio, in presenza di due o più soggetti aventi ciascuno la possibilità di impedire l'adozione di decisioni finanziarie e operative di natura strategica dell'impresa controllata, attraverso l'esercizio di un diritto di veto o per effetto dei quorum per le decisioni degli organi societari

per sé indice di influenza notevole il solo fatto di esprimere il componente in rappresentanza della minoranza secondo quanto previsto dalla disciplina degli emittenti azioni quotate in mercati regolamentati;

2. la partecipazione alle decisioni di natura strategica dell'impresa partecipata, in particolare in quanto disponga di diritti di voto determinanti nelle decisioni dell'assemblea in materia di bilancio, destinazione degli utili, distribuzione di riserve, senza che si configuri una situazione di controllo congiunto;
 3. il ricorrere di operazioni di maggiore rilevanza come definite ai sensi della disciplina delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati;
 4. l'interscambio di personale dirigente;
 5. la fornitura di informazioni tecniche essenziali.
- g) "*Esponenti aziendali*": i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso una banca, una società finanziaria capogruppo o un intermediario vigilato; nella definizione sono compresi, in particolare, gli amministratori, i sindaci, il direttore generale e chi svolge cariche comportanti l'esercizio di funzioni equivalenti a quella di direttore generale.
- h) "*Fondi propri*": aggregato patrimoniale dato dalla somma del Capitale di classe 1 e del Capitale di classe 2, come definiti dalle vigenti norme prudenziali, tenuto conto di specifiche regole di ammissione e deduzione.
- i) "*Partecipante*": il soggetto tenuto a richiedere le dovute autorizzazioni alla Banca d'Italia preventivamente all'acquisizione a qualsiasi titolo di azioni o quote di banche.
- j) "*Stretti familiari*": i parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more-uxorio di una parte correlata, nonché i figli di quest'ultimo.
- k) "*Attività di rischio*": le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di Grandi esposizioni a fini di vigilanza.
- l) "*Operazione con soggetti collegati*": la transazione con soggetti collegati che comporta assunzione di attività di rischio, trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e di scissione. Non si considerano operazioni con soggetti collegati:
1. quelle effettuate tra componenti di un gruppo bancario quando tra esse intercorre un rapporto di controllo totalitario, anche congiunto;
 2. i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
 3. le operazioni di trasferimento infragruppo di fondi o di collateral poste in essere nell'ambito del sistema di gestione del rischio di liquidità a livello consolidato;
 4. le operazioni da realizzare sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite

dalla Banca d'Italia.

- m) “*Operazione di maggiore rilevanza*”: l’operazione con soggetti collegati il cui controvalore in rapporto ai fondi propri (a livello consolidato, nel caso di gruppi bancari) è superiore alla soglia del 5 per cento.
- n) “*Operazione di minore rilevanza*”: l’operazione con soggetti collegati diversa da quella “di maggiore rilevanza” e “di importo esiguo”.
- o) “*Operazione ordinaria*”: l’operazione con soggetti collegati, di minore rilevanza, rientrante nell’ordinaria operatività della banca o del gruppo bancario e conclusa a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.
- p) “*Operazione di importo esiguo*”: per i gruppi bancari con fondi propri su base consolidata superiori a 500 milioni di euro, è l’operazione il cui controvalore non eccede il minore tra 1.000.000 di euro e lo 0,05% dei fondi propri.
- q) “*Gruppo*”: il Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio ai sensi degli artt. 60 e seguenti del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e successive modificazioni o integrazioni, costituito dalla Capogruppo e dalle Società controllate; ai fini dell’applicazione del presente regolamento, si fa esclusivo riferimento alle controllate Banca Popolare di Sondrio (SUISSE) SA, Factorit Spa e Sinergia Seconda srl.
- r) “*Massimo rischio assumibile*”: il livello massimo di rischio che il Gruppo è tecnicamente in grado di assumere senza violare i limiti regolamentari o gli altri vincoli imposti dagli azionisti o dall’Autorità di vigilanza.
- s) “*Propensione al rischio*”: il livello di rischio che il Gruppo intende assumere per il perseguimento dei suoi obiettivi strategici.

2. MODELLO PER LA GESTIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL'OPERATIVITA' CON SOGGETTI COLLEGATI

2.1. Definizione dei rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati

I rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati consistono nella possibilità che sia compromessa l'oggettività e imparzialità delle decisioni in merito alla concessione di finanziamenti e all'erogazione di altre transazioni nei confronti di soggetti che, in virtù della vicinanza ai centri decisionali, possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della Banca o del Gruppo bancario, nonché dei soggetti ad essi connessi ("soggetti collegati"), con possibili distorsioni nel processo di allocazione delle risorse, esposizione a rischi non adeguatamente misurati o presidiati, potenziali danni per depositanti e azionisti.

2.2. Linee guida per la gestione dei rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati

L'adeguata gestione dei rischi connessi all'operatività con soggetti collegati comporta la necessità di dotarsi di una configurazione organizzativa e di controlli interni idonei a rafforzare il presidio su tali rischi.

A questo proposito, la Banca individua le seguenti linee guida generali alle quali attenersi per la definizione dei relativi assetti organizzativi e di controllo:

- effettuare una mappatura *ex ante* dei soggetti collegati, vale a dire prima e indipendentemente dal fatto di avere instaurato relazioni creditizie o di altra natura con tali soggetti. In relazione, ciascuna parte correlata fornisce alla Banca medesima, sotto la propria responsabilità, l'elenco dei propri soggetti connessi (stretti familiari, società controllate/controllanti, ecc.);
- verificare le dichiarazioni rese dai soggetti collegati in base alle informazioni in proprio possesso e a quelle desunte da basi dati esterne, integrando, se del caso, il censimento fornito dalla parte correlata;
- monitorare specifici limiti e soglie di attenzione per le attività della Banca e del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati, differenziati in funzioni delle diverse tipologie di parti correlate in modo da cogliere i maggior rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni con soggetti non rientranti tra le imprese finanziarie;
- definire e adottare apposite procedure deliberative dirette a preservare l'integrità dei processi decisionali nelle operazioni con soggetti collegati e caratterizzate da un livello crescente di impegno in relazione alla rilevanza delle operazioni;
- individuare i criteri che permettono di qualificare un'operazione o transazione come rispondente a condizioni di mercato; nello specifico, per ogni area di operatività sono

stabiliti i livelli di delibera al di sotto dei quali corrisponde sicuramente l'applicazione di condizioni di mercato; in caso di livelli di delibera pari o superiori, è invece necessario valutare secondo criteri soggettivi l'applicazione di condizioni di mercato.

2.3. Settori e attività rilevanti

La normativa richiede che vengano identificati i settori, anche diversi da quelli che comportano assunzione di rischio, che possono ingenerare conflitti di interesse e, in particolare, le tipologie di attività per le quali può essere compromessa l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni in merito alla concessione di finanziamenti e all'effettuazione di altre transazioni nei confronti dei soggetti collegati.

Ogni componente del Gruppo individua, in relazione alla propria operatività, i settori e le attività economiche suscettibili di generare conflitti di interesse.

In particolare, la Banca individua come attività e tipologie di rapporto rilevanti:

- i finanziamenti verso la clientela e alle banche;
- le operazioni finanziarie, sia di terzi (derivati, pronti contro termine attivi, depositi a termine, ecc.) sia proprie (acquisto di obbligazioni emesse da soggetti collegati, compravendita *over-the-counter* in derivati e strumenti finanziari illiquidi con soggetti collegati, ecc.), che necessitano dell'attribuzione di un plafond di affidamento; tra questi rientrano anche i finanziamenti/impieghi infragruppo di tesoreria, finalizzati alla gestione della liquidità di Gruppo;
- nell'ambito delle operazioni di raccolta e di impiego, le delibere delle condizioni di tasso e di spread, limitatamente alle relative pratiche di impiego; fanno eccezione le fattispecie per le quali vengono applicate le medesime condizioni "standardizzate" a tutta la clientela e cioè a dire le obbligazioni emesse dalla Banca, i conti di deposito, i certificati di deposito, i conti vincolati in divisa, i conti oro, i conti esteri multivaluta;
- le operazioni di acquisto e di locazione degli immobili;
- la prestazione e l'ottenimento di beni e servizi, tra i quali rientrano anche le consulenze e le prestazioni professionali;
- l'assunzione e la cessazione di partecipazioni; tali operazioni, di natura straordinaria, sono assoggettate sia alla presente disciplina che a quella in tema di partecipazioni detenibili.

La remunerazione degli esponenti aziendali, in quanto conforme alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di remunerazione e incentivazione, e le eventuali operazioni realizzate sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca Italia ovvero dalla Banca in qualità di Capogruppo, costituiscono operazioni che sono escluse dalla disciplina.

In analogia, le Società controllate individuano, in relazione all'operatività svolta, i settori

soggetti ai rischi della specie.

2.4. Casistiche di esclusione e di esenzione

Sono escluse dalla disciplina in materia di operatività con soggetti collegati:

- i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, in quanto conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche;
- le operazioni realizzate sulla base di istruzioni con finalità di stabilità impartite dalla Banca d'Italia ovvero sulla base di disposizioni emanate dalla Banca per l'esecuzione di istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Sono altresì esentate dal calcolo dei limiti, ai sensi della normativa prudenziale, le operazioni concluse tra le componenti del Gruppo.

2.5. Modello organizzativo

Il Gruppo adotta un modello organizzativo di tipo accentrato; pertanto, la gestione del perimetro dei soggetti collegati e l'iter decisionale richiesto per l'operatività con tali soggetti sono attribuiti a Uffici centralizzati presso la Capogruppo, individuati in relazione alla natura dell'attività svolta. Ai medesimi Uffici spetta il compito di interagire con le componenti del Gruppo per lo svolgimento degli adempimenti di competenza.

Il Comitato Operazioni Parti Correlate, istituito unicamente presso la Capogruppo, viene messo a conoscenza delle operazioni riferite a soggetti collegati e/o parti correlate istruite dalle componenti del Gruppo, in modo che possa ottemperare agli adempimenti previsti in base alla natura delle operazioni.

Spetta inoltre alla Capogruppo:

- fissare i limiti e le soglie di attenzione e verificare nel continuo che l'esposizione sia contenuta entro i valori prefissati;
- definire le procedure deliberative, nonché il livello e le modalità di coinvolgimento delle componenti del Gruppo.

In particolare, la responsabilità in materia di identificazione del perimetro dei "soggetti collegati" è attribuita alla medesima Unità organizzativa della Capogruppo deputata alle verifiche sull'osservanza della disciplina delle "Grandi esposizioni" ai fini di vigilanza.

Spetta alle singole componenti del Gruppo:

- definire un proprio iter deliberativo che preveda il coinvolgimento della Capogruppo in coerenza con le procedure deliberative poste in essere dalla Capogruppo medesima;
- contribuire alla determinazione del perimetro dei soggetti collegati, fornendo informazioni tempestive in merito a nuovi incarichi e a cessazioni di incarichi;
- recepire il perimetro dei soggetti collegati;

- riconoscere le operazioni della specie e, in relazione, comunicarle alla Capogruppo;
- acquisire l'esito dell'iter procedurale e, in funzione dell'esito ricevuto, bloccare l'operazione ovvero completarne il procedimento deliberativo.

La responsabilità del completamento degli adempimenti connessi all'iter procedurale per i nominativi qualificati come "soggetti collegati" è assegnata alle medesime strutture aziendali che svolgono l'operatività generatrice del rischio in oggetto.

3. DEFINIZIONE DELLA PROPENSIONE AL RISCHIO RELATIVA ALL'OPERATIVITA' CON SOGGETTI COLLEGATI E DELLE SOGLIE INTERNE DI ATTENZIONE

Il Consiglio di amministrazione della Capogruppo individua i parametri espressivi della propensione al rischio del Gruppo nell'operatività con soggetti collegati e ne stabilisce i rispettivi livelli di riferimento, declinandoli in una misura espressiva della massima esposizione al rischio di tipo aggregato e in una serie di soglie interne di attenzione indicanti la massima esposizione per le diverse tipologie di soggetti collegati.

Tali soglie interne assumono un valore pari o inferiore ai rispettivi limiti regolamentari ("massimo rischio assumibile").

Il Gruppo, in coerenza con le proprie caratteristiche e nel rispetto del generale principio di proporzionalità, stabilisce la propensione al rischio complessiva quale massima entità delle attività di rischio nei confronti di soggetti collegati, da contenersi entro l'80 per cento dei fondi propri su base consolidata.

I limiti regolamentari posti alle attività di rischio del Gruppo nei confronti dei soggetti collegati si commisurano:

- al totale dei fondi propri su base consolidata, per il complesso delle attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati a livello di Gruppo;
- con riferimento alle seguenti tipologie di soggetti collegati:
 - al 5 per cento dei fondi propri su base consolidata per le esposizioni di un soggetto qualificato come "esponente aziendale";
 - al 10 per cento dei fondi propri su base consolidata per le esposizioni di un soggetto qualificato come "diverso dal partecipante" in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali";
 - al 15 per cento dei fondi propri su base consolidata per le esposizioni di un soggetto qualificato come "parte correlata non finanziaria" sottoposta a controllo o a influenza notevole;
 - al 20 per cento dei fondi propri su base consolidata per le esposizioni di un soggetto qualificato come "altra parte correlata" sottoposta a controllo o a influenza notevole;
 - al 20 per cento dei fondi propri su base individuale per le esposizioni di un soggetto qualificato come "esponente aziendale" o "diverso dal partecipante" in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali o "parte correlata non finanziaria" sottoposta a controllo o a influenza notevole.

I limiti prudenziali definiti a livello consolidato si applicano all'intero perimetro del

Gruppo, mentre quelli definiti a livello individuale si applicano alle sole componenti bancarie del Gruppo sottoposte a vigilanza prudenziale.

Per ciascuno degli indicatori di rischio sopra descritti per le diverse categorie di soggetti collegati viene fissata una corrispondente soglia interna di attenzione, pari:

- al 2,5 per cento dei fondi propri su base consolidata per le esposizioni di un soggetto qualificato come “esponente aziendale”;
- all'8 per cento dei fondi propri su base consolidata per le esposizioni di un soggetto qualificato come “diverso dal partecipante” in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali”;
- al 10 per cento dei fondi propri su base consolidata per le esposizioni di un soggetto qualificato come “parte correlata non finanziaria” sottoposta a controllo o a influenza notevole;
- al 15 per cento dei fondi propri su base consolidata per le esposizioni di un soggetto qualificato come “altra parte correlata” sottoposta a controllo o a influenza notevole;
- al 15 per cento dei fondi propri su base individuale per le esposizione di un soggetto qualificato come “esponente aziendale” o “diverso dal partecipante” in grado, da solo, di nominare uno o più componenti degli organi aziendali o “parte correlata non finanziaria” sottoposta a controllo o a influenza notevole.

Al raggiungimento o superamento dei suddetti limiti e/o soglie sono avviate specifiche azioni di contenimento del rischio descritte nel successivo paragrafo 5.4.

4. IL PROCESSO E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO A SUPPORTO DELLA GESTIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL'OPERATIVITÀ CON SOGGETTI COLLEGATI

4.1. Il processo di gestione dei rischi connessi all'operatività con soggetti collegati

Nel seguito sono descritte le sole attività specificamente attinenti alla gestione dei rischi in oggetto, rimandando, per quelle aventi carattere più generale, al "Regolamento del processo di gestione dei rischi".

4.1.1. Misurazione e valutazione del rischio

La Capogruppo determina, ai fini dei controlli dei limiti e delle soglie di attenzione, l'esposizione per singolo soggetto collegato e quelle riferita al complesso dell'operatività con i soggetti della specie, tanto a livello consolidato quanto a livello individuale, con riferimento a tutte le componenti del Gruppo.

L'ammontare dell'esposizione viene aggiornato nel continuo ogniqualvolta viene effettuata una nuova transazione avente come controparte un soggetto collegato rientrante nei settori che possono generare rischi della specie e non ricadente nelle casistiche di esclusione ed esenzione.

4.1.2. Monitoraggio e controllo del rischio

Il Gruppo individua un assetto organizzativo e dei controlli interni atto a prevenire e a gestire correttamente i potenziali conflitti di interesse che possono insorgere nei rapporti intercorrenti con soggetti collegati.

In relazione, la Capogruppo:

- monitora l'adeguatezza dei processi organizzativi finalizzati a identificare e censire in modo completo, avvalendosi di ogni fonte di informazioni disponibile, sia interna che esterna, i soggetti collegati e a individuare e gestire le relative operazioni in ogni fase del rapporto;
- verifica che le apposite procedure deliberative adottate nei confronti dei soggetti collegati, aventi lo scopo di salvaguardare la corretta allocazione delle risorse, siano applicate secondo le regole prestabilite;
- verifica l'adeguatezza delle politiche e dei processi di controllo finalizzati a garantire la corretta misurazione e gestione del rischio verso soggetti collegati;
- valuta se le linee guida di impostazione dei sistemi informativi comuni a tutte le strutture della Banca e a tutte le componenti del Gruppo risultano idonee a censire i

soggetti collegati, a fornire a ogni Società controllata una conoscenza corretta e aggiornata dei soggetti collegati al Gruppo, a registrare le relative movimentazioni e a monitorarne l'andamento unitamente all'ammontare complessivo delle connesse attività di rischio;

- adotta sistemi di monitoraggio dell'esposizione nei confronti di soggetti collegati;
- fa uso dei risultati del monitoraggio a fini di controllo, attraverso il raffronto fra la posizione di rischio rilevata e i limiti prudenziali e gestionali;
- valuta con periodicità almeno annuale il grado di esposizione al rischio di conflitto di interesse nei confronti di soggetti collegati, laddove rilevante per l'operatività aziendale.

In relazione, mitiga il rischio di conflitto di interesse tramite l'adozione di un insieme di strumenti e di tecniche di attenuazione. In particolare:

- definisce procedure deliberative nelle quali un ruolo rilevante è attribuito agli Amministratori indipendenti, per i quali è previsto un impegno differenziato in funzione della rilevanza delle operazioni;
- fa rientrare nell'ambito di applicazione delle procedure deliberative qualunque transazione con soggetti collegati in relazione alla quale possano determinarsi conflitti di interesse, comportando attività di rischio ovvero trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni, pure indipendentemente dal fatto che sia pattuito un corrispettivo;
- individua le casistiche per le quali l'assunzione di nuove attività di rischio è assistita da adeguate tecniche di attenuazione dei rischi prestate da soggetti indipendenti dai soggetti correlati;
- adotta un sistema di limiti interni più stringenti rispetto ai limiti regolamentari (soglie interne di attenzione);
- individua, in caso di superamento dei limiti di esposizione prefissati, specifiche azioni di rientro, definendo le procedure da avviare e le Unità organizzative da coinvolgere.

4.1.3. Informativa

Il Gruppo mette a disposizione degli Organi e delle Unità organizzative competenti i risultati delle attività di monitoraggio e di controllo attraverso la produzione di informative periodiche ed estemporanee, a livello consolidato e individuale.

In relazione, la Capogruppo elabora, tra gli altri:

- un prospetto di sintesi che esprime la valutazione del grado di esposizione al rischio, almeno in corrispondenza della valutazione dell'adeguatezza patrimoniale (ICAAP);
- un prospetto che evidenzia le esposizioni nei confronti dei soggetti collegati, confrontandole con la propensione al rischio prestabilita e con le soglie di attenzione;
- un'informativa in merito alle operazioni deliberate con soggetti collegati, singole o

aggregate, in relazione alla loro significatività rispetto alla normativa in oggetto.

Ogni componente del Gruppo si adopera al fine di produrre adeguati flussi informativi, in modo da consentire alla Capogruppo di assicurare il rispetto nel continuo del limite consolidato sulle attività di rischio, di verificare la correttezza delle procedure deliberative adottate e di valutare l'esposizione nei confronti dei soggetti collegati a livello di Gruppo.

Vengono inoltre trasmesse le segnalazioni dovute all'Autorità di Vigilanza, su base sia individuale sia consolidata, secondo le scadenze prestabilite.

4.2. Struttura organizzativa: compiti e responsabilità

Le attività di gestione e controllo dei rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati si inquadrano all'interno di una struttura costituita da un insieme di Organi e Unità organizzative.

Il Gruppo attribuisce specifici compiti e responsabilità a ciascuna delle funzioni aziendali coinvolte nel governo dei rischi della specie. I principi trovano concreta attuazione nell'esecuzione di attività svolte da definite funzioni, che si avvalgono di idonee procedure organizzative e informatiche.

Di seguito sono elencati gli Organi e le Unità organizzative della Banca a ciò deputati ed è fornita la descrizione del ruolo da essi ricoperto con riferimento alle attività peculiari dei rischi in oggetto, rimandando, per i compiti e le attribuzioni che prescindono dalla specifica tipologia di rischio, al "Regolamento del processo di gestione dei rischi".

4.2.1. Consiglio di amministrazione

Il Consiglio di amministrazione:

- definisce e approva la propensione al rischio relativo all'operatività con soggetti collegati in termini di limite complessivo delle attività di rischio nei confronti di tali soggetti a livello consolidato in rapporto ai fondi propri;
- approva: i) le politiche di gestione dei rischi nei confronti dei soggetti collegati, le modalità attraverso cui gli stessi sono rilevati e valutati e le procedure da applicarsi nell'operatività con tali soggetti; ii) il piano di rientro, nei casi in cui l'esposizione nei confronti dei soggetti collegati superi uno o più limiti regolamentari;
- delibera le operazioni di maggiore rilevanza;
- prende periodicamente conoscenza della situazione dell'esposizione al rischio verso i soggetti collegati.

4.2.2. Comitato Operazioni Parti Correlate

Il Comitato Operazioni Parti Correlate è l'Organo collegiale preposto alla valutazione, al

supporto e alla proposta in materia di organizzazione e svolgimento dei controlli interni sulla complessiva attività di assunzione e di gestione dei rischi nei confronti di soggetti collegati e per la verifica di coerenza dell'attività con gli indirizzi strategici e gestionali stabiliti dal Consiglio di amministrazione.

In relazione:

- supporta il Consiglio di amministrazione nella definizione delle politiche e dell'assetto del sistema dei controlli interni sull'operatività con soggetti collegati, valutandone l'adeguatezza ed esprimendo proprie valutazioni;
- si avvale della collaborazione della Revisione Interna allo scopo di verificare che l'operatività svolta con i soggetti collegati sia coerente con le linee strategiche fissate dal Consiglio di amministrazione;
- fornisce parere in merito alle operazioni con soggetti collegati nelle fattispecie previste dalla normativa.

4.2.3. Consigliere delegato

Il Consigliere delegato:

- definisce: i) le politiche interne in materia di rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati e le relative procedure da applicarsi; ii) le soglie di attenzione applicabili all'esposizione nei confronti delle diverse tipologie di soggetti collegati; iii) le azioni gestionali da attivarsi nelle situazioni di superamento dei limiti regolamentari, della propensione al rischio e/o delle soglie interne;
- verifica nel tempo che l'esposizione del Gruppo nei confronti di soggetti collegati sia compatibile con i limiti regolamentari, la propensione al rischio e le soglie interne di attenzione e, in caso di superamento, attua le opportune iniziative di mitigazione coinvolgendo le figure competenti affinché l'esposizione al rischio venga ricondotta entro limiti confacenti;
- sottopone al Consiglio di amministrazione, in caso di superamento dei limiti regolamentari, un piano di rientro descrittivo delle azioni individuate affinché le esposizioni verso soggetti collegati siano ricondotte entro i livelli prestabiliti e ne cura l'inoltro alla Banca d'Italia una volta approvato dal Consiglio di amministrazione.

4.2.4. Collegio sindacale

Il Collegio sindacale esercita, in ordine al processo di gestione dei rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati, le facoltà previste dalla vigente normativa, che gli assegna la responsabilità di vigilare sull'adeguatezza, funzionalità e affidabilità del processo e del relativo assetto dei controlli.

In relazione, promuove gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate

nell'ambito dei controlli svolti sul processo e sulle strutture organizzative coinvolte.

E' specificamente sentito in merito ai piani di rientro proposti dal Consigliere delegato nei casi di superamento dei limiti regolamentari.

Fornisce inoltre un parere preventivo in relazione alle operazioni di maggiore rilevanza che hanno ricevuto un parere negativo o condizionato a rilievi da parte del Comitato Operazioni Parti Correlate.

4.2.5. Ulteriori Unità organizzative coinvolte

4.2.5.1. Funzione di Conformità

La Funzione di Conformità, in ordine al processo di gestione dei rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati, verifica l'esistenza e l'affidabilità delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi stabiliti dalla normativa e la coerenza con la regolamentazione interna.

4.2.5.2. Ufficio Controllo rischi

L'Ufficio Controllo rischi:

- misura i rischi sottostanti alle relazioni con soggetti collegati e ne monitora l'andamento dell'esposizione, in coerenza con i limiti regolamentari e la propensione al rischio;
- verifica il rispetto delle soglie di attenzione definite e produce idonea informativa;
- sottopone periodicamente le evidenze rilevate al Consigliere delegato, informando specificamente in merito agli eventi di superamento dei limiti/soglie prestabiliti.

4.2.5.3. Servizio Revisione Interna

Nell'ambito delle proprie responsabilità di verifica del corretto funzionamento del sistema dei controlli interni, il Servizio Revisione Interna:

- verifica l'osservanza delle politiche interne in materia di operatività con soggetti collegati e la conformità alle stesse dell'operatività aziendale e di Gruppo;
- valuta l'adeguatezza e la funzionalità del processo di gestione dei rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati, comprendente gli assetti interni, gli strumenti e le modalità di misurazione e controllo dell'esposizione;
- segnala agli Organi aziendali eventuali inefficienze, punti di debolezza o irregolarità emerse nel corso delle proprie attività di verifica, formulando raccomandazioni e portando all'attenzione i possibili miglioramenti.

4.2.5.4. Unità operative

All'Unità organizzativa della Capogruppo preposta al monitoraggio e alla gestione delle "Grandi esposizioni", nonché al presidio del fenomeno dei gruppi economici presso il Gruppo bancario (Ufficio Grandi rischi e rating desk), compete la responsabilità del mantenimento del perimetro dei soggetti collegati con riferimento all'intero Gruppo.

Spetta alle Unità organizzative della Capogruppo operanti nei settori e nelle attività rilevanti per la normativa in oggetto il compito di sovraintendere, secondo le rispettive attribuzioni, all'iter deliberativo supplementare previsto a fronte delle operazioni con soggetti collegati, di iniziativa della Capogruppo o delle altre componenti del Gruppo.

4.3. Gruppo bancario

La Capogruppo, nel quadro dell'attività di direzione e coordinamento del Gruppo, formalizza e rende note a tutte le società del Gruppo e le politiche interne in materia di rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati.

In particolare, spetta alla Capogruppo definire le politiche e le procedure da applicarsi all'operatività con soggetti collegati posta in essere dal Gruppo, nonché il processo per la gestione e il controllo dei rischi connessi.

Ogni componente del Gruppo si dota di politiche e processi per la gestione dei rischi di conflitto di interesse derivanti dall'operatività con soggetti collegati, in coerenza con quelli della Casa madre, assicurando alla Capogruppo tutte le informazioni necessarie per assumere le decisioni in merito all'operatività con i soggetti della specie e monitorarne i relativi rischi a livello consolidato.

4.3.1. I compiti della Capogruppo

Il Consiglio di amministrazione:

- approva le politiche relative all'operatività con soggetti collegati e le procedure applicabili a livello di Gruppo;
- definisce e approva la relativa propensione al rischio a livello di Gruppo.

Il Consigliere delegato comunica le politiche e la propensione al rischio derivante dall'operatività con soggetti collegati, verificandone il recepimento in base al principio di proporzionalità e nel rispetto della normativa di settore e della diversa giurisdizione di insediamento delle Società controllate.

L'Ufficio Controllo rischi:

- supporta gli Organi aziendali nella definizione dei parametri espressivi della propensione al rischio del Gruppo in materia di operatività con soggetti collegati e nella fissazione delle relative soglie interne di attenzione;

- monitora l'andamento dell'esposizione ai rischi derivanti dall'operatività con soggetti collegati a livello di Gruppo e la relativa coerenza con i limiti interni e regolamentari.

L'Ufficio Grandi rischi e rating desk mantiene il perimetro dei soggetti collegati con riferimento all'intero Gruppo.

Le Unità operative preposte alla conduzione dell'operatività nei settori e nelle attività rilevanti per il rischio in oggetto sovrintendono all'iter deliberativo supplementare previsto in caso di operatività con soggetti collegati. Nello specifico:

- raccolgono le informazioni in merito ai soggetti della specie, a fonte di specifiche richieste provenienti dalle omologhe Unità presso le Controllate;
- sovrintendono all'iter deliberativo previsto per l'operatività con i soggetti della specie;
- ne comunicano l'esito alle Controllate.

4.3.2. I compiti presso le Società controllate

Il Consiglio di amministrazione:

- recepisce le politiche e la propensione al rischio del Gruppo relativamente all'operatività con soggetti collegati stabilite dalla Capogruppo, mediante l'approvazione di coerenti politiche interne;
- approva il processo di gestione dei rischi della specie, sulla base dei criteri indicati dalla Casa madre.

L'Organo con funzione di gestione comunica alla Capogruppo il recepimento delle politiche di Gruppo in materia di operatività con soggetti collegati e ne cura l'attuazione interna attraverso la definizione del processo aziendale di gestione dei rischi della specie.

Le Unità operative preposte alla conduzione dell'operatività nei settori e nelle attività rilevanti per il rischio in oggetto forniscono alle omologhe Unità della Capogruppo tutte le informazioni necessarie al fine di avviare l'iter deliberativo supplementare previsto in caso di operatività con soggetti collegati, ricevendo dai medesimi l'esito del processo decisionale prima di dare corso all'iter deliberativo usuale.

5. DESCRIZIONE DEI PRESIDI IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI

Il Gruppo presidia i rischi derivanti dall'operatività con soggetti che, per la loro vicinanza ai centri decisionali del medesimo, sono suscettibili di influenzare l'oggettività e l'imparzialità delle decisioni relative alla concessione di finanziamenti e di altre transazioni nei loro confronti, attraverso l'approntamento di specifici presidi di controllo.

Nel seguito sono descritte le procedure applicate al fine di assicurare il rispetto costante dei limiti e delle soglie di esposizione prefissati e l'attuazione degli adempimenti deliberativi previsti dalla disciplina in materia di operazioni con soggetti collegati.

5.1. Identificazione e gestione del perimetro dei soggetti collegati

L'attività viene svolta dalla Capogruppo, con riferimento al perimetro dei soggetti collegati rilevanti per l'interno Gruppo, sulla base delle seguenti linee guida:

- le regole previste dalle disposizioni normative sono indirizzate, nell'ambito delle parti correlate, agli esponenti aziendali, ai loro familiari e affini fino al secondo grado²;
- sono annoverati tra i soggetti collegati, quali soggetti potenzialmente in grado di esercitare un significativo condizionamento sulle transazioni effettuate, anche il c.d. "personale più rilevante" così come identificato nelle "Politiche retributive del Gruppo bancario Banca Popolare di Sondrio";
- ciascuna entità legale del Gruppo fa riferimento al medesimo insieme di soggetti collegati individuato con riferimento all'intero Gruppo;
- la responsabilità della definizione del perimetro dei soggetti collegati è attribuito alla Capogruppo;
- il compito di individuare le relazioni intercorrenti con controparti qualificabili come parti correlate e soggetti ad essi connessi è attribuito alla medesima funzione aziendale della Capogruppo incaricata di seguire il fenomeno dei gruppi economici ai fini del controllo sulla concentrazione dei rischi;
- la funzione aziendale della Capogruppo responsabile della definizione del perimetro dei soggetti collegati si avvale delle fonti di informazioni disponibili, sia interne che esterne, integrandole e raccordandole in modo da acquisire e mantenere una visione completa e aggiornata dei fenomeni;
- è dovere dei soggetti interessati comunicare tempestivamente le circostanze sopravvenute che possano comportare modifiche al perimetro dei soggetti collegati.

² Le informazioni in merito agli affini fino al secondo grado devono essere mantenute a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

Le Società controllate hanno la responsabilità di acquisire e registrare nel proprio sistema informativo la perimetrazione dei nominativi qualificati come “soggetti collegati”, in modo da garantire la corretta gestione delle operazioni concluse con i medesimi.

5.1.1. Censimento dei rapporti di gruppo

Ai fini della perimetrazione dei soggetti collegati, è compito dell'Ufficio Grandi rischi e rating desk della Capogruppo, sentita la Funzione di Conformità, censire le componenti di un gruppo in senso giuridico-economico e i rapporti partecipativi, diretti e indiretti, esistenti tra la capogruppo e le singole società.

5.1.2. Raccolta dei dati dagli esponenti aziendali

Spetta alla Funzione di Conformità della Capogruppo raccogliere dagli esponenti aziendali e dal personale più rilevante del Gruppo i dati inerenti agli incarichi, ai rapporti partecipativi interni ed esterni al Gruppo e ai rapporti di parentela.

In particolare, la Funzione di Conformità, anche coordinandosi con le altre componenti del Gruppo, interagisce periodicamente con gli esponenti aziendali, allo scopo di raccogliere informazioni circa:

- gli incarichi assunti e cessati internamente al gruppo;
- i legami di parentela fino al secondo grado;
- gli affini fino al secondo grado;
- le partecipazioni detenute e gli incarichi in società esterne al gruppo.

Per quanto attiene agli incarichi interni al Gruppo, la Funzione di Conformità raccoglie le informazioni rilevanti (nuovi incarichi, cariche decadute) da documenti ufficiali redatti in concomitanza delle sedute consiliari o assembleari.

Inoltre, con periodicità almeno annuale, la Funzione provvede a inviare agli esponenti aziendali specifici questionari, acquisendo le informazioni di ritorno.

5.1.3. Censimento dei soggetti collegati (esponenti, famigliari, affini, personale più rilevante, società partecipate)

Spetta all'Ufficio Grandi rischi e rating desk della Capogruppo, con l'eventuale supporto dell'Ufficio Centro rischi, il compito di censire a sistema un nuovo soggetto collegato, sia esso un esponente o un soggetto ad esso connesso, persona fisica o giuridica (famigliari, affini, imprese esterne al Gruppo nelle quali gli esponenti ricoprono incarichi, società esterne al Gruppo nelle quali esponenti e loro famigliari hanno rapporti partecipativi), oppure un soggetto appartenente al “personale più rilevante”.

Completato il censimento, l'Ufficio Grandi rischi e rating desk richiede all'Ufficio

Segreteria fidi di avanzare alla Banca Italia una richiesta di prima informazione, allo scopo di acquisire il codice Centrale rischi riferito al soggetto censito.

La casistica rileva a fronte di:

- assegnazione di nuovo incarico nel Gruppo, comunicato dalla Funzione di Conformità;
- segnalazione di nuovi incarichi comunicati dall'esponente medesimo nei questionari o all'atto dell'apertura di una nuova relazione o della revisione di una già in essere;
- confronto periodico con i dati, relativi a esponenti e famigliari, resi disponibili da fonti esterne (visure camerali).

Contestualmente, il medesimo nominativo deve essere censito a sistema, così come gli affini fino al secondo grado, seppure solo a fini informativi.

E' cura dell'Ufficio Grandi rischi e rating desk procedere all'aggiornamento delle informazioni presenti a sistema ogniqualvolta si verificano eventi che comportino modifiche nel perimetro dei soggetti collegati (sia in ingresso che in uscita) e/o delle rilevanze di carattere normativo.

5.1.4. Censimento delle relazioni dei soggetti collegati (familiari, incarichi societari e legami partecipativi)

Spetta all'Ufficio Grandi rischi e rating desk presso la Capogruppo, per ogni esponente aziendale e soggetto qualificato come "personale più rilevante", censire a sistema le seguenti tipologie di relazioni:

- i famigliari di primo grado (legami tra genitori e figli) e di secondo grado (legami tra nonni e nipoti e tra fratelli e sorelle);
- gli affini di primo grado (legami tra suoceri e generi/nuore) e di secondo grado (legami tra cognati³);
- gli incarichi assunti nel Gruppo rilevanti ai fini della disciplina (ad esempio amministratori, sindaci, dirigenti con responsabilità strategiche);
- gli incarichi in società esterne al Gruppo;
- i rapporti partecipativi, laddove individuino situazioni di controllo o influenza notevole.

5.1.5. Verifica delle informazioni sui soggetti collegati con fonti esterne

Al fine di ottemperare alla normativa, è necessario che sia mantenuta una visione completa e aggiornata del perimetro dei soggetti collegati, avvalendosi di tutte le fonti informative, sia interne che esterne, disponibili.

³ Il coniuge del cognato non è considerato un affine, così come i cognati del coniuge.

A tale scopo, la Capogruppo acquisisce periodicamente, tramite apposito servizio fornito da *info-provider* esterno, le informazioni inerenti agli incarichi e ai legami partecipativi degli esponenti aziendali e dei loro famigliari.

L'Ufficio Grandi rischi e rating desk della Capogruppo, ricevuti i dati relativi agli incarichi e ai legami partecipativi dei soggetti presenti nell'elenco fornito al servizio, provvede a:

- verificare e validare i dati, confrontandoli con quelli resi disponibili dall'*info-provider* e con le informazioni note;
- aggiornare il perimetro dei soggetti collegati;
- provvedere al censimento anagrafico di eventuali soggetti mancanti.

5.1.6. Produzione dei questionari e aggiornamento delle informazioni fornite dagli esponenti aziendali

Spetta alla Funzione di Conformità della Capogruppo generare, con periodicità almeno annuale, i questionari da inviare agli esponenti aziendali delle componenti del Gruppo.

Inoltre la Funzione, alla luce delle modifiche negli incarichi e/o nei rapporti partecipativi di taluni esponenti, intercorse dall'ultimo invio, valuta la possibilità di predisporre e inviare i questionari a tali soggetti.

I formulari, precompilati con le informazioni disponibili relativamente agli esponenti (dati anagrafici, legami di parentela, incarichi in società interne ed esterne al Gruppo, quote partecipative detenute), sono trasmessi agli esponenti medesimi sia su modulo cartaceo che elettronicamente.

Poiché la normativa attribuisce agli esponenti aziendali la responsabilità di confermare o meno le informazioni presenti nei questionari e di comunicare tempestivamente ogni circostanza sopravvenuta che possa comportare modifiche nel perimetro dei soggetti collegati, agli stessi è richiesto di confermare le informazioni riportate nei formulari e di provvedere ad aggiornare le informazioni mancanti o errate.

La Funzione di Conformità, una volta ricevuti dagli esponenti i questionari aggiornati, provvede a registrare l'avvenuta ricezione, indicando quali informazioni sono state confermate e quali non sono più valide, e ad acquisire elettronicamente i documenti sottoscritti dagli esponenti.

Spetta infine alla Funzione di Conformità segnalare le situazioni che possono comportare la variazione del perimetro dei soggetti collegati all'Ufficio Grandi rischi e rating desk, al quale a sua volta compete la responsabilità di provvedere all'eventuale aggiornamento anagrafico del perimetro dei soggetti.

5.1.7. Messa a disposizione del perimetro dei soggetti collegati

Giornalmente, mediante un procedimento automatico, viene estratto e messo a disposizione delle componenti del Gruppo un flusso informativo contenente il perimetro aggiornato dei soggetti collegati.

5.2. Iter deliberativo supplementare

La disciplina in tema di operatività con soggetti collegati richiede di avviare un iter deliberativo supplementare rispetto all'usuale, secondo un approccio basato sul rischio, così strutturato:

- verifica della rilevanza del soggetto rispetto al perimetro normativo;
- individuazione delle casistiche di esclusione dalla normativa e di esenzione dal calcolo dei limiti regolamentari;
- verifica della rilevanza dell'operazione rispetto alla normativa, riconoscendo le casistiche di esenzione dall'iter deliberativo;
- valutazione del rispetto dei limiti a livello individuale e consolidato, provvedendo, in caso di superamento dei valori rappresentativi della propensione al rischio e/o di limiti regolamentari, ad applicare un blocco operativo;
- classificazione delle operazioni (di maggiore rilevanza, di minore rilevanza non ordinaria, di minore rilevanza ordinaria, di importo esiguo) sulla base di informazioni di natura sia oggettiva che soggettiva;
- per le operazioni non esenti, gestione del correlato iter deliberativo prevedendo il coinvolgimento degli organi necessari;
- registrazione delle operazioni relative a soggetti rientranti nel perimetro normativo che non sono esclusi *in toto* dall'applicazione della disciplina;
- produzione delle informative dovute, per singola operazione e di tipo aggregato, nel corso del completamento dell'iter deliberativo o *ex post*.

La responsabilità in merito al corretto svolgimento dell'iter deliberativo supplementare richiesto per le operazioni relative a soggetti qualificati come "soggetti collegati", di iniziativa della Banca o delle altre componenti del Gruppo, è attribuita a un Ufficio centrale presso la Capogruppo, individuato in relazione alla natura dell'attività. In particolare:

- per le operazioni di finanziamento e di concessione di linee di credito, l'Unità competente è individuata nell'Ufficio Grandi rischi e rating desk;
- per le operazioni di acquisto di beni/servizi e per quelle di locazione/acquisto di immobili, l'Unità competente è individuata nell'Ufficio Economato;
- per la delibera delle condizioni di tasso avere su operazioni di raccolta e impegno che non possono essere considerate come "sicuramente di mercato", l'Unità competente è

individuata nel Servizio Segreteria Filiali/Condizioni.

Le Unità operative della Capogruppo o della Controllata, in caso di operatività con un soggetto collegato, comunicano l'operazione all'Ufficio competente della Capogruppo e attendono l'esito dell'iter supplementare dal medesimo Ufficio, prima di proseguire l'usuale processo deliberativo

5.3. Monitoraggio dei limiti alle attività di rischio

Fra i presidi contemplati dalla normativa sulle operazioni con soggetti collegati, alle banche e ai gruppi bancari viene richiesto:

- di rispettare specifici limiti prudenziali per le attività di rischio nei confronti dei soggetti collegati, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate e più stringenti per le attività di rischio nei confronti di parti correlate qualificabili come imprese non finanziarie;
- di assicurare in via continuativa l'osservanza dei limiti prudenziali alle attività di rischio verso soggetti collegati;
- di definire le attività di rischio in termini di esposizioni nette, così come previste dalla disciplina in materia di "Grandi esposizioni";
- di stabilire specifiche procedure di rientro nel caso in cui tali limiti vengano superati

In relazione, la Banca, in qualità di Capogruppo:

- definisce l'esposizione al rischio come il valore nominale dell'accordato o dell'utilizzato delle operazioni con soggetti collegati;
- in aggiunta ai limiti regolamentari, fissa internamente al Gruppo un limite complessivo dell'esposizione al rischio per l'operatività con soggetti collegati (propensione al rischio) e, con riferimento alle attività di rischio nei confronti di tali soggetti, limiti differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate (soglie di attenzione);
- calcola giornalmente, con logica massiva, la posizione di rischio corrente riferita all'insieme dei soggetti collegati e a sottoinsiemi di tali soggetti, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, aggregando, nel continuo, l'esposizione delle operazioni rappresentative di attività di rischio;
- determina l'esposizione al rischio, sulla base del valore nominale dell'accordato o, qualora maggiore, dell'utilizzato delle operazioni;
- monitora in via continuativa il rispetto dei limiti regolamentari, della propensione al rischio e delle relative soglie di attenzione; la valutazione dell'osservanza dei limiti e delle soglie avviene:
 - a livello individuale, nei casi in cui la componente del Gruppo è sottoposta a vigilanza prudenziale su base individuale, avendo come riferimento le posizioni di

rischio verso il singolo soggetto collegato;

- a livello consolidato, con riguardo sia all'ammontare complessivo delle posizioni di rischio dei soggetti collegati che all'esposizione per singolo soggetto della specie, avuto riguardo alla tipologia (esponente aziendale, partecipante, ecc.) e alla natura (parte correlata non finanziaria) del medesimo.

In particolare, le operazioni di finanziamento nei confronti di soggetti collegati sono oggetto di controllo in fase di inserimento a sistema, per verificare che l'ammontare dell'operazione, sommato alle attività di rischio correnti riferite al medesimo soggetto collegato, non determinino un'esposizione al rischio eccedente le soglie di attenzione, la propensione al rischio o i limiti regolamentari.

In caso di superamento della propensione al rischio o dei limiti prudenziali, l'operazione in fase di procedimento istruttorio viene automaticamente bloccata, mentre nel caso di superamento delle soglie di attenzione il sistema fornisce adeguate informative.

Spetta all'Ufficio Grandi rischi e rating desk presso la Capogruppo comunicare l'esito della verifica al soggetto istruente, il quale non darà corso all'operazione o ne diminuirà l'importo, riconducendo così l'esposizione al rischio entro i valori ritenuti accettabili.

Nel caso in cui l'esposizione al rischio, sia a livello complessivo che per soggetto collegato, approssimi le relative soglie di attenzione, l'Ufficio Grandi rischi e rating desk provvede a rafforzare i livelli di presidio, analizzando le esposizioni di maggiore ammontare e valutando la possibilità di diminuirne l'esposizione.

Spetta all'Ufficio Controllo Rischi della Capogruppo, con la collaborazione dell'Ufficio Grandi rischi e rating desk, monitorare nel continuo che le attività di rischio, complessive e per soggetto collegato, sia a livello individuale che consolidato, siano contenute entro la propensione al rischio, le soglie di attenzione e i relativi limiti regolamentari.

L'Ufficio Controllo rischi, di concerto l'Ufficio Grandi rischi e rating desk, nel solo caso in cui l'esposizione corrente ecceda la propensione al rischio ovvero uno o più limiti regolamentari, ne effettua il ricalcolo, ponderando le attività di rischio secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito.

Qualora si verifichi anche in tale circostanza il mancato rispetto della propensione al rischio ovvero di uno o più limiti regolamentari, l'Ufficio Controllo rischi rende tempestiva comunicazione al Consigliere delegato per dare avvio alle procedure di rientro.

5.4. Procedure di rientro

In seguito di una modifica del perimetro dei soggetti collegati, le attività di rischio potrebbero superare la propensione al rischio e/o uno o più limiti regolamentari.

In tali circostanze, spetta all'Ufficio Controllo rischi della Capogruppo segnalare al Consigliere delegato l'ammontare di esposizione che eccede i limiti prestabiliti.

Quest'ultimo ha la responsabilità di definire, di concerto con l'Ufficio Controllo rischi e le ulteriori funzioni aziendali competenti, le iniziative da avviare affinché l'esposizione al rischio venga ricondotta entro limiti confacenti.

Qualora si determini la mancata osservanza di uno o più limiti regolamentari, è compito del Consigliere delegato della Capogruppo presentare, entro 45 giorni dal superamento del limite, uno specifico piano di rientro, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio sindacale.

Il piano di rientro viene trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dall'approvazione, unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli Organi aziendali.

Spetta al Consigliere delegato, per il tramite del Direttore generale, comunicare le situazioni di sconfinamento dei limiti regolamentari riferiti a una specifica parte correlata alla competente Unità organizzativa del Servizio Finanza della Banca, affinché vengano sospesi i diritti amministrativi connessi alle partecipazioni che riguardano la parte correlata medesima.